Pubblicato il 18/02/2021
N. 00439/2021 REG.PROV.COLL.
N. 01831/2018 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1831 del 2018, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dagli avvocati Fabio Pagnottella e Emanuele Piva, con domicilio digitale eletto presso la loro casella PEC come da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Interno, in persona del Ministro *pro tempore*, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, con domicilio *ex lege* in Milano, via Freguglia, n. 1;
per l'annullamento
del decreto n.31826/2017/Imm (id.883953) con il quale è stato revocato dal Questore della Provincia di Milano il permesso di soggiorno di lungo periodo n.I00293594;
nonchè di ogni altro atto preordinato, presupposto, connesso, consequenziale e/o applicativo.

Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno;
Visti gli atti della causa;
Visto l'art. 25 del D.L. 28 ottobre 2020 n. 137, come convertito nella L. 18 dicembre 2020 n. 176;
Visto l'art. 28 del D.L. 30 aprile 2020, come convertito nella L. 25 giugno 2020 n. 70;
Relatore la dott.ssa Valentina Mameli nella camera di consiglio del 16 dicembre 2020 tenutasi mediante collegamenti da remoto, come consentito dall'art. 25 comma 2 del D.L. 137/2020 e come specificato nel relativo verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO
Il ricorrente era titolare, all'epoca di adozione del provvedimento impugnato, di permesso di soggiorno di lungo periodo n. I00293594 rilasciato in data 25 novembre 2009 da parte della Questura della Provincia di Milano, ai sensi dell'art. 9, comma 1, del D.lgs. n. 286/1998.
Con provvedimento del 5 ottobre 2017 la Questura di Milano ha tuttavia revocato il predetto titolo di soggiorno, in ragione di due sentenze di condanna in materia di stupefacenti a carico dell'interessato.
Avverso il provvedimento predetto lo straniero ha presentato il ricorso in epigrafe.
Si è costituito in giudizio il Ministero dell'Interno, resistendo al ricorso e chiedendone il rigetto.
In vista della trattazione nel merito la Questura ha depositato il provvedimento di espulsione, il verbale di accompagnamento alla frontiera, e una nota in cui ha dichiarato che in occasione dell'esecuzione dell'espulsione è stato notificato il divieto di rientro in Italia e nell'area Schengen per 5 anni, fino al 9 dicembre 2023, salva speciale autorizzazione del Ministero dell'Interno.
La causa è stata quindi chiamata e trattenuta in decisione alla camera di consiglio del 16 dicembre 2020 tenutasi mediante collegamenti da remoto, come consentito dall'art. 25 comma 2 del D.L. 137/2020.
Con il ricorso proposto il ricorrente ha dedotto l'insufficiente istruttoria avendo l'Amministrazione desunto la pericolosità sociale dal solo fatto di aver riportato due sentenza di condanna, ove i fatti

oggetto di condanna sarebbero di lieve entità, a sensi dell'art. 73 comma 5 del DPR n. 309/1990. Inoltre la Questura non avrebbe considerato l'inserimento sociale e lavorativo del ricorrente nonché la presenza di legami familiari sul territorio italiano.
Il ricorso è infondato.
Ai sensi dell'art. 9 comma 4 del D.lgs. 286/1998 "*Il permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo non può essere rilasciato agli stranieri pericolosi per l'ordine pubblico o la sicurezza dello Stato. Nel valutare la pericolosità si tiene conto anche dell'appartenenza dello straniero ad una delle categorie indicate nell'articolo 1 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, come sostituito dall'articolo 2 della legge 3 agosto 1988, n. 327, o nell'articolo 1 della legge 31 maggio 1965, n. 575, come sostituito dall'articolo 13 della legge 13 settembre 1982, n. 646, ovvero di eventuali condanne anche non definitive, per i reati previsti dall'articolo 380 del codice di procedura penale, nonché, limitatamente ai delitti non colposi, dall'articolo 381 del medesimo codice. Ai fini dell'adozione di un provvedimento di diniego di rilascio del permesso di soggiorno di cui al presente comma il questore tiene conto altresì della durata del soggiorno nel territorio nazionale e dell'inserimento sociale, familiare e lavorativo dello straniero*".
Il provvedimento impugnato fonda il giudizio di pericolosità cui è pervenuta la Questura sull'esistenza di due sentenze di condanna, nel 2016 e nel 2017, per reati in materia di stupefacenti, precisamente detenzione ai fini dello spaccio di sostanza del tipo cocaina, evidenziando il rischio di reiterazione, "*tanto maggiore quanto minore effetto deterrente hanno avuto le precedenti esperienze giudiziarie, che non sono state in grado di indurre il cittadino marocchino a conformare la sua condotta ai precetti ordinamentali*".
Va innanzi tutto osservato che, in relazione alla disciplina sull'immigrazione, non sussiste differenza, in materia di reati inerenti gli stupefacenti, fra condanne pronunciate in forza dell'art. 73, comma 1, D.P.R. n. 309 del 1990 e quelle inflitte "per fatti di lieve entità" ai sensi del successivo comma 5, come quella riportata dal ricorrente (Cons. Stato sez. III, 20 maggio 2019, n. 3227).
La Corte Costituzionale, infatti, pronunciandosi con la sentenza 12 dicembre 2014, n. 277 in relazione all'art. 4, comma 3, T.U. n. 286 del 1998, ma affermando un principio applicabile anche all'ipotesi di permesso di soggiorno di lungo periodo, ha rilevato "*come sia evidente l'intendimento del legislatore di assumere a paradigma ostativo non certo la gravità del fatto, in sé e per sé considerata, quanto – e soprattutto – la specifica natura del reato, riposando la sua scelta su una esigenza di conformazione agli impegni di "inibitoria" di traffici riguardanti determinati settori reputati maggiormente sensibili"*.
Pertanto in caso di condanna (anche non definitiva) del cittadino extracomunitario per qualsivoglia reato in materia di stupefacenti, il provvedimento di rifiuto del permesso di soggiorno costituisce per l'autorità competente un atto vincolato, non occorrendo a tal fine alcuna ulteriore valutazione né riguardo alla pericolosità sociale del cittadino straniero né riguardo al suo grado di integrazione nel contesto sociale italiano, con la sola eccezione costituita da eventuali legami familiari con soggetti residenti in Italia, nel qual caso si impone una valutazione comparativa discrezionale dell'interesse alla sicurezza pubblica e di quello dello straniero alla tutela dei propri rapporti familiari (cfr. Cons. Stato, sez. III, 21.03.2018, n. 1826; giurisprudenza costante, da ultimo Cons. Stato sez. III, 24.08.2020, n. 5190).
Quanto alla valutazione circa l'inserimento sociale, familiare e lavorativo dello straniero, diversamente da quanto ritenuto dal ricorrente, la Questura ha considerato tali elementi, ritenendo tuttavia prevalente il giudizio di pericolosità sociale impedendo "*una positiva valutazione del suo inserimento sociale sul territorio nazionale*".
Il corredo motivazionale ed istruttorio del provvedimento impugnato resiste quindi alle censure dedotte con il ricorso introduttivo, che deve pertanto essere rigettato.
Tenuto conto della vicenda sostanziale, le spese di giudizio possono essere compensate.
P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo rigetta.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell'articolo 10 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare il ricorrente.
Così deciso in Milano nella camera di consiglio del giorno 16 dicembre 2020 con l'intervento dei magistrati:
Domenico Giordano, Presidente
Valentina Santina Mameli, Consigliere, Estensore
Rosanna Perilli, Referendario

L'ESTENSORE
Valentina Santina Mameli

IL PRESIDENTE
Domenico Giordano

IL SEGRETARIO

In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.